

Deliberazione n. 115 /2018/VSGO



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Massimo Romano	presidente f.f. e relatore
dott. Alberto Stancanelli	consigliere
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

Adunanza del 14 settembre 2018

**Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Bologna
Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie
(art. 24 del t.u. d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)**

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;


Visto il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle università e istituti di istruzione universitaria pubblici e dalle autorità portuali;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210 dell'8 settembre 2016, recante il t.u. in materia di società a partecipazione pubblica;



Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175";

Visto, in particolare, l'art. 24 del decreto legislativo n. 175, che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria e di trasmettere il provvedimento adottato alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 10/2017/INPR del 17 gennaio 2017, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2017;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all' "Esame dei provvedimenti di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessi nel 2017, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del t.u. in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali e altri enti)";

Vista la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 d.lgs. n.175/2016";

Vista la propria deliberazione n. 161/2017/INPR, adottata nell'adunanza del 7 novembre 2017, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Vista la deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG del 14 novembre 2017 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli Enti territoriali - anno 2017;

Considerato che la **Camera di commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA) di Bologna** risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione straordinaria;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 171 del 12 settembre 2017 e relativi allegati con la quale sono state assunte le determinazioni in merito alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, trasmessa dalla Camera di commercio di Bologna ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Tenuto conto che, in attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato emanato il decreto legislativo n. 219 del 25

novembre 2016 recante il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 56 del 12 settembre 2018 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 14 settembre 2018;

Udito il relatore Massimo Romano;

PREMESSO

Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016 la Sezione ha riferito dell'esame dei piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, nel paragrafo 6 della relazione si è riferito dei piani predisposti dalle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e si era osservato, con riferimento alla CCIAA di Bologna:

- la previsione della dismissione delle partecipazioni in **Bologna Congressi spa, Consorzio Energia Fiera District, Finanziaria Bologna Metropolitana spa, Gal Appennino Bolognese scarl, Imola Scalo srl (già posta in liquidazione nel 2012), Ic Outsourcing scrl, Job Camere srl, Porto intermodale Ravenna - Sapir spa;**
- il mantenimento, diversamente da quanto pianificato da altre camere di commercio della regione, di alcune società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti in difformità a quanto previsto dall'art.1, comma 611, lett. b), della legge n. 190/2014. Trattasi di **Unioncamere Emilia-Romagna servizi srl**, società strumentale espressamente costituita dalle camere di commercio per il perseguimento delle proprie attività istituzionali, e di **Tecno holding spa**, società finanziaria partecipata da camere di commercio e da altre società del sistema camerale, per la quale veniva previsto il riassetto del Gruppo Tecno holding e la probabile incorporazione della società capogruppo in **Tecnoinvestimenti spa**, società quotata in borsa;
- l'esclusione dal piano di razionalizzazione della partecipazione in **Borsa merci telematica italiana scpa**, in quanto la dismissione era stata avviata anteriormente al piano, esclusione che la Sezione ha ritenuto non giustificata in quanto il trasferimento delle azioni non era all'epoca stato ancora perfezionato (detto perfezionamento risulta essere avvenuto successivamente);
- la previsione di un progetto di fusione, da realizzare entro il 31 dicembre 2015, tra la società indirettamente partecipata **Gestione servizi Interporto srl** e la



società capogruppo direttamente partecipata **Interporto Bologna spa** (detta operazione di fusione si è conclusa il 12 ottobre 2015);

- la presenza di numerose partecipazioni societarie facenti capo al c.d. *sistema camerale* (**Borsa merci telematica italiana scpa**, **Ecocerved srl**, **Ic outsourcing srl**, **Infocamere spa**, **Tecnoservicecamere scpa**, **Unioncamere Emilia-Romagna servizi srl**) che, anche se espressione della specifica missione degli organismi camerali, in conformità a quanto dispone l'art. 2, comma 4, della legge n. 580/1993, non possono considerarsi escluse dal processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute, delineato con l'art. 1, commi 611-612, della legge n. 190/2014.

Inoltre, con riguardo alle problematiche emerse in sede di esame della generalità dei piani di razionalizzazione, nel paragrafo 7 della relazione (Considerazioni conclusive) si era rilevata, relativamente all'uso dello strumento societario per la gestione dei Gruppi di azione locale (GAL), l'esigenza di svolgere specifici approfondimenti in merito alla possibilità di ricorrere a strumenti associativi diversi. Quest'ultimo aspetto va ora valutato alla luce della nuova previsione contenuta nell'art. 26, comma 2, del Testo unico n. 175/2016 che stabilisce l'inapplicabilità dell'art. 4 alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni.

Successivamente, con deliberazione n. 123/2016/VSGO, conseguente all'esame della relazione sui risultati del piano operativo di razionalizzazione, presentata dalla CCIAA di Bologna ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, si prendeva atto delle seguenti operazioni: a) la messa in liquidazione dal 28 luglio 2015 della società **Job Camere srl**, partecipata al 4,41 per cento, della quale il piano prevedeva la dismissione; b) l'acquisizione della perizia necessaria alla determinazione del prezzo di vendita delle partecipazioni da dismettere nelle società **Porto Intermodale Ravenna spa - SAPIR**, partecipata al 17,90 per cento, **Bologna Congressi spa** partecipata al 43,87 per cento, e **Gal Appennino bolognese srl**, partecipata all'8,99 per cento; c) il risparmio conseguito per effetto delle azioni di razionalizzazione intraprese.

Venivano inoltre rilevate le seguenti specifiche criticità.

Relativamente alle partecipazioni indirette, pur dando atto all'Ente di averle incluse nel piano, si rilevava come solo in limitati casi fossero state previste azioni di razionalizzazione.

In ordine alle partecipazioni indirette si deve ora considerare che la

nuova disciplina recata dal t.u. n. 175/2016 definisce partecipazione indiretta quella "in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".


Relativamente alle partecipazioni dirette era stato rilevato il protrarsi delle procedure di liquidazione societaria, iniziate nel 2012, per la società **Imola Scalo srl** e della procedura dismissiva, deliberate senza prevederne la tempistica, per la società **IC Outsourcing srl**. Al riguardo veniva specificamente segnalato come l'art. 24 del t.u. n. 175/2016 prescrivesse, per il completamento dell'alienazione, il termine di un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria da effettuarsi entro il 23 marzo 2017, termine poi prorogato al 30 settembre 2017 per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 15, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Anche con riguardo alla società **Finanziaria Bologna Metropolitana spa**, partecipata al 32,83 per cento, si rilevava il protrarsi del processo decisionale che avrebbe dovuto condurre alla dismissione della partecipazione, in attuazione delle conformi determinazioni assunte dall'Ente e dagli altri soggetti pubblici soci (Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Alma Mater Studiorum Università di Bologna). Anche relativamente alla dismissione di tale partecipazione si richiamava la previsione dell'art. 24 citato.

In relazione alla società **Tecno holding spa**, partecipata allora al 4,65 per cento e ora al 5,01 per cento, società che si caratterizza per un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, giustificato dall'Ente con la natura esclusivamente finanziaria dell'attività svolta, veniva osservata la mancata realizzazione della ipotizzata incorporazione nella partecipata Tecnoinvestimenti spa.

CONSIDERATO

L'Ente ha trasmesso in data 26 ottobre 2017, in adempimento a quanto specificamente previsto dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato tempestivamente, udito l'Organo di revisione, con deliberazione della Giunta camerale n. 171 del 12 settembre 2017, unitamente al documento predisposto sulla base delle apposite linee guida fornite da Unioncamere. Il provvedimento di revisione straordinaria è stato redatto tenendo anche conto delle linee guida, destinate agli enti territoriali, fornite dalla Sezione delle Autonomie della Corte



dei conti con deliberazione n. 19/2017 ed è stato trasmesso al Ministero dello sviluppo economico coerentemente alla previsione di cui all'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 219 del 2016.

La revisione straordinaria, che costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, richiamato in premessa, ha riguardato le sole partecipazioni societarie dirette possedute alla data del 23 settembre 2016.

L'Ente, infatti, ha ritenuto di non avere partecipazioni indirette, secondo la definizione introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. g, del t.u., in base alla quale è indiretta "la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di una società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".

Al riguardo va evidenziato come tale controllo sussista anche nell'ipotesi in cui più amministrazioni pubbliche socie detengano la maggioranza del capitale di una società e di diritto, o anche solo di fatto, ne governino le scelte strategiche. Ne deriva che sono da includersi nei provvedimenti di razionalizzazione anche le partecipazioni detenute per il tramite di società soggette a controllo pubblico congiunto.

Alla data del 23 settembre 2016 l'Ente risultava avere partecipazioni dirette in diciassette società, di cui una quotata in borsa dal 2015 (**Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna spa**) e quindi esclusa dalla revisione straordinaria ai sensi dell'art.1, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016, e sei appartenenti al *sistema camerale* e costituite prevalentemente secondo il modello dell'*in house providing*. Il valore nominale complessivo delle partecipazioni ammontava a 55.070.284,02 euro con quote variabili dallo 0,18 per cento (**Porto Intermodale Ravenna Sapir spa**) al 43,96 per cento (**Bologna welcome srl**).

In merito alle determinazioni adottate sulle società non in stato di liquidazione all'atto della deliberazione, emerge il mantenimento senza azioni di razionalizzazione per otto partecipazioni (**Bologna Welcome srl, Centro Agroalimentare di Bologna scpa, Ecocerved srl, Fiere internazionali di Bologna spa, IC Outsourcing srl, Infocamere scpa, Tecnoservicecamere scpa, Unioncamere Emilia Romagna Servizi srl**), la prevista cessione (o recesso) di quattro partecipazioni entro il 30 settembre 2018 (**Bologna congressi spa, Gal Appennino bolognese srl, Interporto Bologna spa e Porto intermodale Ravenna spa- Sapir**), la messa in liquidazione entro il 30 settembre 2018 della società **Finanziaria Bologna**

Metropolitana spa, partecipata al 32,83 per cento, e il mantenimento della società **Tecno Holding spa**, partecipata al 5,01 per cento, per la quale si prevedono interventi di razionalizzazione, da avviarsi nel 2018 e fino a tutto il 2021, consistenti nella revisione della struttura aziendale e nello scorporo dell'attività finanziaria di gestione di fondi di investimento, non rientrante nei parametri legislativi.

In merito alle singole società si rileva quanto segue.

Relativamente alla società **Bologna Congressi spa**, partecipata al 32,67 per cento, di cui era prevista la cessione nel provvedimento di ricognizione straordinaria, deve ora rilevarsi la avvenuta totale acquisizione della medesima da parte della società **Fiere internazionali di Bologna spa**, già partecipata al 13,52 per cento dalla CCIAA di Bologna.

In considerazione del controllo pubblico esercitato dall'Ente sulla società **Fiere internazionali di Bologna spa** per le motivazioni di seguito indicate, si rileva per Bologna Congressi spa, ora partecipata indirettamente, la necessità di un adeguamento della previsione statutaria relativa all'organo di amministrazione, attualmente previsto alternativamente in forma monocratica o in forma collegiale (da tre a sette membri), alle prescrizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175/2016, secondo le quali la regola dell'amministratore unico può essere derogata con un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri solo sulla base di una delibera assembleare, motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi.

In relazione a **Fiere internazionali di Bologna spa**, la quota di partecipazione dell'Ente, pari al 13,52 per cento alla data di riferimento del provvedimento di ricognizione straordinaria (23 settembre 2016), è incrementata in seguito alla sottoscrizione dell'aumento di capitale approvato il 22 dicembre 2016 dall'assemblea straordinaria dei soci. In particolare, con delibera della Giunta camerale n. 40 del 15 marzo 2017, trasmessa alla Sezione ai sensi dell'art. 5 del t.u. n. 175/2016, l'Ente si è impegnato a sottoscrivere tale aumento per un importo complessivo di 3 milioni di euro, comprensivo delle azioni proporzionalmente offerte all'Ente medesimo e dell'esercizio del diritto di prelazione sul capitale eventualmente rimasto inoptato.

All'aumento di capitale hanno partecipato anche la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna. Per effetto del perfezionamento di tale operazione la quota della Camera di commercio di Bologna risulta pari al 14,68 per cento e quella di partecipazione dei soci pubblici, complessivamente considerati, al 52,24,



determinando una situazione in cui la società è a maggioranza pubblica.

Al riguardo si osserva come il controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche nell'ipotesi in cui più pubbliche amministrazioni l'esercitino congiuntamente; a prescindere dalla formalizzazione di un coordinamento altrimenti evincibile da comportamenti concludenti di cui, nella fattispecie all'esame, sono indici univoci le scelte strategiche condivise dai citati enti pubblici di deliberare aumenti di capitale per finanziare i rilevanti investimenti previsti dal Piano di Sviluppo della Fiera.

Si rende necessario, pertanto, che l'Ente assuma le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere e, comunque, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere. In tale prospettiva si rileva, inoltre, la necessità di un adeguamento della previsione statutaria relativa all'organo di amministrazione, attualmente previsto unicamente in forma collegiale (da cinque a nove membri), alle prescrizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175/2016, secondo le quali la regola dell'amministratore unico può essere derogata con un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri solo sulla base di una delibera assembleare, motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi.

Allo stesso modo si rileva la necessità di includere, nella prossima razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del t.u. n. 175/2016, le partecipazioni indirette detenute per il tramite di Fiere internazionali di Bologna spa.

Con riguardo a **Bologna Welcome srl**, partecipata al 43,96 per cento dall'Ente e al 23,93 per cento da Fiere internazionali di Bologna spa, si ripropongono le considerazioni già formulate in merito alla natura pubblica del controllo e alla necessità di un adeguamento della previsione statutaria relativa all'organo di amministrazione, attualmente previsto unicamente in forma collegiale (da tre a cinque membri), alle prescrizioni di cui all'art.11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175/2016.

Con riferimento alla società **Centro Agro-Alimentare di Bologna (C.A.A.B.) scpa**, partecipata dall'Ente al 7,52 per cento e controllata dal Comune di Bologna con una quota dell'80,04 per cento, l'attività svolta viene qualificata come servizio di interesse generale e la società viene mantenuta senza prevedere interventi di razionalizzazione. Per quanto attiene all'amministrazione della società, si prende atto del recente adeguamento delle


previsioni statutarie alle disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 in merito alla composizione dell'organo, pur richiedendo all'Ente di tener presente che nell'ipotesi di opzione per tre o cinque membri, la relativa delibera assembleare deve essere motivata con riferimento non solo alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, ma anche "tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi" come normativamente prescritto.

Relativamente alla società **Finanziaria Bologna metropolitana spa** partecipata al 32,83 per cento, l'Ente aveva deliberato, fin dal piano di razionalizzazione predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 612, della l. n. 190/2014, la cessazione della partecipazione in quanto la società era risultata non indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali anche in considerazione dello svolgimento di un'attività parallela a quella dell'altra partecipata Tecnoservicecamere sspa.

Nel provvedimento di ricognizione straordinaria viene riconfermata tale decisione. In particolare, viene riferito che la società ha deliberato la cessione del ramo d'azienda relativo ai servizi tecnici e quello afferente la gestione della centrale elettrotermofrigorifera del quartiere fieristico di Bologna (avvenuta con decorrenza 1 ottobre 2017). L'Ente in sede istruttoria ha rappresentato inoltre che l'assemblea dei soci in data 31 luglio 2018 ha deliberato l'apertura della procedura di liquidazione per il 25 settembre 2018 e ha provveduto a nominare il liquidatore.

In relazione alla società **Gal Appennino bolognese srl**, partecipata all'8,99 per cento, il provvedimento di revisione straordinaria conferma la volontà di recedere dalla partecipazione. Al riguardo si prende atto che con delibera n. 85 del 20 aprile 2018 della Giunta camerale è stata accettata la proposta formulata dal Gal medesimo di cessione della quota partecipativa (avvenuta il 21 maggio 2018) a favore di soci privati al prezzo complessivo di euro 4.206,98.

Per quanto riguarda la partecipazione, nella misura del 5,9 per cento, alla società **Interporto Bologna spa**, l'Ente ha manifestato l'intenzione di dismetterla in quanto non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Dopo due tentativi esperiti per la cessione del proprio pacchetto azionario, unitamente a quello del Comune di Bologna che vi partecipa al 35,1 per cento, non andati a buon fine, è stata assunta la decisione di posticipare la dismissione in attesa dell'attuazione del nuovo piano industriale 2014-2020 e del piano strategico 2016-2018, che avevano l'obiettivo di incrementare il fatturato e più in generale valorizzare la società, facilitandone la



collocazione sul mercato. L'Ente ha recentemente riferito di aver conferito al Comune di Bologna il mandato per la cessione del proprio pacchetto azionario tramite procedura ad evidenza pubblica. L'avviso d'asta pubblica è già stato pubblicato e l'asta si terrà il 20 settembre 2018.

Relativamente a **Porto Intermodale Ravenna spa - Sapir**, partecipata allo 0,18 per cento, della quale già con il piano di razionalizzazione si era prevista la dismissione, la partecipazione risulta alienata in data 19 ottobre 2016.

Quanto alle partecipazioni nelle c.d. **società camerale**, società nazionali *in house*, si rileva l'indicazione contenuta nelle citate linee guida di Unioncamere, volta al mantenimento delle stesse "in quanto la partecipazione ... appare altamente strategica e strettamente connessa alle funzioni previste nella legge n. 580/93...".

Discende dalla peculiare natura di tali società e dalla numerosità dei relativi soci pubblici la qualificazione di esse quali società a controllo pubblico congiunto, con conseguente obbligo di applicazione dei principi previsti dal t.u. e segnatamente di quelli riguardanti l'organo amministrativo, il personale e gli adeguamenti statutari.

Con riguardo a **IC Outsourcing srl**, società partecipata al 2,42 per cento che svolge servizi di stoccaggio e movimentazione di atti del Registro delle imprese e del loro riversamento con strumenti ottici, per la quale nel 2015 era stata decisa la dismissione, deve rilevarsi il mutamento dell'intendimento volto ora al mantenimento della medesima senza interventi di razionalizzazione. Tale scelta viene giustificata con la irreperibilità di locali idonei alla conservazione dei documenti e con l'affidamento alla società del servizio di *data entry* dichiarazioni di conformità impianti dall'inizio del 2017, servizio precedentemente reso da altra società partecipata.

Relativamente a **Unioncamere Emilia-Romagna servizi srl**, società partecipata al 22,20 per cento, su cui l'Ente esercita un controllo analogo congiunto con le altre Camere di commercio della regione, si rileva come lo stesso, nel riservarsi una rivalutazione sulla società all'esito del processo di completamento del percorso di riforma del sistema camerale; ne preveda il mantenimento, in quanto rientrante nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, del t.u. n. 175/2016 (valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante), senza interventi di razionalizzazione. Al riguardo si richiamano le considerazioni sopra esposte circa la qualificazione delle società camerale come società a controllo pubblico; con la conseguente

esigenza di adeguamento dello statuto in relazione all'organo amministrativo (che attualmente prevedendo l'amministratore unico o un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri non risulta in linea con il dettato di cui all'art. 11, comma 3 del t.u.). Inoltre, pur prendendo atto delle giustificazioni addotte dall'Ente circa la natura dell'attività svolta dalla società, consistente nell'acquisto, nella ristrutturazione e nella gestione degli spazi funzionali allo svolgimento delle proprie attività, si rileva come, nella fattispecie, ricorrerebbero le ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, lett. b - in quanto priva di dipendenti - e dagli artt. 20, comma 2, lett. d, e 26, comma 12-*quinques* del t.u. - essendo stato il fatturato medio nel triennio 2013-2015 inferiore a 500.000 euro.

Risultano ancora in corso le procedure di liquidazione iniziate nel 2012 per **Imola scalo srl** e nel 2015 per la società **Job Camere srl**.

Da ultimo la Sezione, nel prendere atto di quanto riferito circa interventi di contenimento dei compensi all'organo amministrativo operati da singole società (ad esempio Infocamere scpa ed Ecocerved srl), rileva l'esigenza di una sistematica e generale azione di razionalizzazione e contenimento dei costi di funzionamento delle società partecipate prescritta dall'art. 20, comma, 2, lettera f), del t.u.

Analoga considerazione può valere anche per le società in liquidazione o delle quali sia programmata la dismissione, in considerazione dei lunghi tempi delle procedure.

Tutto ciò considerato,
la Sezione

RILEVA

le descritte criticità e situazioni emerse dall'esame del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato dalla Camera di commercio di Bologna in adempimento a quanto specificamente previsto dall'art. 24 del t.u. n. 175/2016.

RICHIAMA

l'Ente:

- ad assumere, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, le iniziative necessarie a formalizzare l'eventuale esistenza del controllo pubblico congiunto o a valorizzare la partecipazione raggiungendo i necessari accordi con gli altri soci pubblici;
- ad includere nell'ambito della prossima razionalizzazione delle partecipazioni



pubbliche da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del t.u. n. 175/2016, le partecipazioni indirette detenute per il tramite di società o di organismi controllati congiuntamente;

- ad assumere le iniziative necessarie per l'adeguamento degli statuti e, superare le altre criticità evidenziate nell'ambito del prossimo provvedimento di razionalizzazione;
- ad adottare le opportune iniziative per la rapida conclusione delle procedure di liquidazione in corso.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Presidente della Camera di commercio di Bologna e all'Organo di revisione;
- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nell'adunanza del 14 settembre 2018.



Il presidente F.F. e relatore
f.to (Massimo Romano)

Depositata in segreteria in data 14 settembre 2018

Per il direttore di segreteria

f.to (Annarita Sinigaglia).